



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

Strasburgo, 16 dicembre 2008
(OR. en)

2007/0213 (COD)
LEX 960

PE-CONS 3673/2/08
REV 2

COMPET 327
CHIMIE 51
MI 307
ENT 218
ECO 108
CONSOM 117
CODEC 1105
ENV 556

REGOLAMENTO
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 648/2004
PER ADEGUARLO AL REGOLAMENTO (CE) N. ...
RELATIVO ALLA CLASSIFICAZIONE, ALL'ETICHETTATURA E
ALL'IMBALLAGGIO DELLE SOSTANZE E DELLE MISCELE

**REGOLAMENTO (CE) N. .../2008
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 17 dicembre 2008

**recante modifica del regolamento (CE) n. 648/2004
per adeguarlo al regolamento (CE) n. ...⁺
relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato²,

⁺ GU: inserire il numero di tale regolamento.

¹ GU C 120 del 16.5.2008, pag. 50.

² Parere del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 novembre 2008.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele¹⁺, dispone l'armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze e delle miscele all'interno della Comunità. Tale regolamento sostituirà la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose², e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi³.
- (2) Il regolamento (CE) n...⁺⁺ si basa sull'esperienza acquisita con le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e incorpora i criteri per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele stabiliti dal sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals - GHS) adottato a livello internazionale nell'ambito delle Nazioni Unite.

¹ GU L

⁺ GU: inserire il numero, la data e gli estremi di pubblicazione di tale regolamento.

² GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

³ GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

⁺⁺ GU: inserire il numero del regolamento di cui al primo considerando del presente regolamento.

- (3) Talune disposizioni in materia di classificazione ed etichettatura stabilite dalle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE servono anche ai fini dell'applicazione di altri atti comunitari, quali il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 sui detersivi¹.
- (4) Secondo l'analisi degli effetti potenziali della sostituzione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e dell'introduzione dei criteri GHS, adeguando i riferimenti a tali direttive nel regolamento (CE) n. 648/2004 l'ambito di applicazione di tale atto dovrebbe restare inalterato.
- (5) La transizione dai criteri di classificazione contenuti nelle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE dovrebbe essere completata il 1° giugno 2015. I produttori di detersivi sono produttori, importatori o utilizzatori a valle ai sensi del regolamento (CE) n...⁺ e dovrebbero quindi avere la possibilità, in virtù del presente regolamento, di adeguarsi a detta transizione seguendo un calendario analogo a quello previsto dal regolamento (CE) n...⁺.
- (6) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 648/2004,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1.

⁺ GU: inserire il numero del regolamento di cui al primo considerando del presente regolamento.

Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 648/2004

Il regolamento (CE) n. 648/2004 è così modificato:

(1) i termini "preparato" e "preparati" ai sensi dell'articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, nella versione del 30 dicembre 2006, sono sostituiti rispettivamente dai termini "miscela" e "miscele" in tutto il testo;

(2) all'articolo 9, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Fatto salvo l'articolo 45 del regolamento (CE) n... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele*⁺, i fabbricanti che immettono sul mercato le sostanze e/o le miscele contemplate dal presente regolamento tengono a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri:

* G U L ...";

¹ G U L 396 del 30.12.2006, pag. 1. Rettifica nella G U L 136 del 29.5.2007, pag. 3.

⁺ GU: si prega di inserire il numero, la data e gli estremi di pubblicazione del regolamento di cui al considerando 1 del presente regolamento.

(3) all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. I paragrafi da 2 a 6 non pregiudicano le disposizioni relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele di cui al regolamento (CE) n....⁺”.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I punti 2 e 3 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° giugno 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

⁺ GU: inserire il numero del regolamento di cui al primo considerando del presente regolamento.